



BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AQUARA

REGOLAMENTO SOCI

Approvato con delibera del C.d.A. del 14/11/2013
Aggiornato con delibera del C.d.A. del 29/04/2014

INDICE

Sommario

PREMESSA	3
COMPETENZA SULL'AMMISSIONE DEI SOCI	3
FINALITÀ DELL'AMMISSIONE DEI SOCI	3
REQUISITI PER L'AMMISSIONE A SOCIO	3
FORMALITÀ PER L'AMMISSIONE A SOCIO	4
<i>A) per le persone fisiche:</i>	<i>5</i>
<i>B) per i soggetti diversi dalle persone fisiche:</i>	<i>5</i>
AMMONTARE MINIMO DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE	6
VERSAMENTO DELLA QUOTA SOCIALE E DEL RELATIVO SOVRAPPREZZO	6
AUMENTO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI	6
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI	7
DOMICILIAZIONE DEI SOCI	7
SUBENTRO NELLA QUALITÀ DI SOCIO.....	7
<i>A) TRASFERIMENTO MORTIS CAUSA.....</i>	<i>7</i>
<i>B) TRASFERIMENTO INTER VIVOS.....</i>	<i>8</i>
PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO	8
RECESSO DA SOCIO	8
ESCLUSIONE DA SOCIO	9
LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE DEL SOCIO USCENTE	10
DISPOSIZIONI GENERALI	10
APPENDICE	10
FONTI NORMATIVE:	10

PREMESSA

Il presente Regolamento ha lo scopo di enunciare i criteri cui il Consiglio di Amministrazione si attiene nel valutare le domande di ammissione a Socio della Banca di Credito Cooperativo di Aquara - Società Cooperativa.

Articolo 1

COMPETENZA SULL'AMMISSIONE DEI SOCI

L'ammissione di nuovi soci spetta al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2525 del C.C.¹ e dell'art. 35, 2° comma dello Statuto sociale².

Articolo 2

FINALITÀ DELL'AMMISSIONE DEI SOCI

Il Consiglio di Amministrazione, nell'esame delle domande di ammissione a Socio della Banca, terrà presenti criteri di carattere generale volti a:

- a) favorire l'ampliamento della compagine sociale;
- b) mantenere e sviluppare una presenza significativa di Soci in tutti i Comuni in cui la Banca ha competenza territoriale;
- c) favorire l'adesione alla compagine sociale di soggetti giovani e di soggetti residenti nelle piazze di più recente acquisizione.

Articolo 3

REQUISITI PER L'AMMISSIONE A SOCIO

L'ammissione a socio è regolata dagli articoli 6³ e 7⁴ dello Statuto sociale.

E' ritenuto requisito indispensabile per l'ammissione a Socio essere correntista della Banca ed "operare in modo significativo" con essa.

¹ Art. 2525 – C.C.

"L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci."

² Art. 35 – Poteri del Consiglio di Amministrazione

"Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate alla esclusiva competenza del consiglio di amministrazione le decisioni concernenti: - l'ammissione, l'esclusione e il recesso dei soci; - le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci; ..."

³ Art. 6 – Ammissibilità a socio

Possono essere ammessi a socio le persone fisiche e giuridiche, le società di ogni tipo regolarmente costituite, i consorzi, gli enti e le associazioni che risiedono o svolgono la loro attività in via continuativa nella zona di competenza territoriale della Società. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si tiene conto dell'ubicazione della sede legale, della direzione, degli stabilimenti o di altre unità operative. È fatto obbligo al socio di comunicare ogni variazione che comporti il venir meno dei requisiti di cui al comma precedente. I soci diversi dalle persone fisiche devono designare per iscritto la persona fisica, scelta tra gli amministratori, autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla Società, finché non sia stata ad essa formalmente comunicata.

I rappresentanti legali dei soci e quelli designati ai sensi del comma precedente esercitano tutti i diritti sociali spettanti ai loro rappresentati, ma non sono eleggibili, in tale veste, alle cariche sociali.

⁴ Art. 7 – Limitazioni all'acquisto della qualità di socio

Non possono far parte della Società i soggetti che:

- a) siano interdetti, inabilitati, falliti;
- b) non siano in possesso dei requisiti di onorabilità determinati ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
- c) svolgano, a giudizio del consiglio di amministrazione, attività in concorrenza con la Società;
- d) siano, a giudizio del consiglio di amministrazione, inadempienti verso la Società o abbiano costretto quest'ultima ad atti giudiziari per l'adempimento di obbligazioni da essi assunte nei suoi confronti.

Per l'ammissione a Socio di **persone fisiche**, occorre rispettare il requisito della residenza o della operatività con carattere di continuità all'interno della zona di competenza della Banca.

Il requisito della residenza o dell'operatività con carattere di continuità nel territorio di competenza della Banca è accertato tramite autocertificazione.

Il requisito dell'operatività con carattere di continuità sussiste quando l'aspirante socio:

- a) presti attività di lavoro dipendente presso uffici o stabilimenti ubicati nella zona di competenza della Banca;
- b) svolga attività di lavoro autonomo, con studio, laboratorio, ambulatorio o comunque stabile recapito nella zona di competenza della Banca;
- c) svolga la propria attività lavorativa a favore di soggetti aventi sede nella zona di competenza della Banca e la sua attività si svolga prevalentemente all'interno di essa;
- d) sia titolare di attività di impresa, con localizzazione dell'azienda o comunque di recapiti stabili ed effettivi nella zona di competenza della Banca;
- e) mantenga interessi economici/personali/professionali nella zona di competenza della Banca (per esempio proprietà immobiliari, conduzione di immobili, ecc.).

Nei casi diversi dai precedenti, il Consiglio di Amministrazione che ritenga ugualmente sussistente il requisito della operatività con carattere di continuità dovrà darne espressa motivazione nella delibera di ammissione, alla stregua degli eventuali criteri elaborati dagli Organismi di Vigilanza.

Non è considerato sufficiente, ai fini del requisito della operatività con carattere di continuità, il mero intrattenimento di rapporti commerciali con clienti comunque insediati nella zona di competenza della Banca.

Non sono ammessi a socio della Banca:

- i soggetti che siano stati sottoposti a concordato preventivo o ad amministrazione controllata;
- i soggetti che abbiano subito protesti, procedimenti esecutivi, cautelari o conservativi;
- tutti coloro previsti dall'art. 7 dello Statuto sociale.

Per **oggetti diversi dalle persone fisiche**, si intendono tutti i soggetti di diritto, diversi dalle persone fisiche, dotati o meno di personalità giuridica, purché muniti di autonomia patrimoniale rispetto ai propri componenti, secondo le varie forme previste dal codice civile.

Per l'individuazione della sede dei soggetti diversi dalle persone fisiche, si fa riferimento alla sede legale risultante dall'atto costitutivo.

Le persone giuridiche e le società si considerano operanti con carattere di continuità nel territorio di competenza della Banca, quando abbiano ivi stabilito la sede legale, o la direzione, o uno stabilimento o altre unità operative.

Non è considerato sufficiente, ai fini del requisito dell'operatività con carattere di continuità, il mero intrattenimento di rapporti commerciali con clienti comunque insediati nel territorio di competenza della Banca.

Articolo 4

FORMALITÀ PER L'AMMISSIONE A SOCIO

L'art. 8 dello Statuto sociale disciplina le formalità per l'ammissione a socio⁵.

⁵ Art. 8 – Procedura di ammissione a socio

“Per l'ammissione a socio, l'aspirante socio deve presentare al consiglio di amministrazione una domanda scritta contenente, oltre al numero delle azioni richieste in sottoscrizione o acquistate, le informazioni e dichiarazioni dovute ai sensi del presente statuto o richieste dalla Società in via generale.

Il consiglio di amministrazione decide sulla richiesta di ammissione entro il termine di novanta giorni dal suo ricevimento e dispone la comunicazione della deliberazione all'interessato. In caso di accoglimento, unitamente alla comunicazione della delibera, il consiglio provvede immediatamente ad informare l'interessato che dovrà effettuare il versamento integrale dell'importo delle azioni sottoscritte e dell'eventuale sovrapprezzo nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della delibera. Verificato l'avvenuto versamento degli importi dovuti, è disposta l'annotazione della delibera nel libro dei soci, a far tempo dalla quale si acquista la qualità di socio.

Nessun socio può possedere azioni per un valore nominale complessivo eccedente i limiti fissati dalla legge.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci..”

All'atto della richiesta di ammissione gli aspiranti nuovi soci ed i candidati al subentro dovranno produrre i seguenti documenti debitamente compilati:

- domanda di ammissione o di aumento azioni (*modulistica definita a cura della Direzione Generale*);
 - autorizzazione al trattamento dei dati personali (*legge sulla privacy*);
 - dichiarazione per la tassazione dei dividendi (*valida solo per le persone fisiche e per le azioni della Banca*);
- ed inoltre:

A) per le persone fisiche:

- fotocopia del Documento d'Identità in corso di validità e del Codice Fiscale;
- autocertificazione di residenza o di operatività con carattere di continuità nel territorio di competenza;
- una fotografia recente formato tessera o formato digitale (nel caso in cui non sia utilizzabile o sufficientemente recente la foto scansionata dal documento d'identità).

B) per i soggetti diversi dalle persone fisiche:

- Statuto in vigore e verbale di attribuzione delle cariche sociali;
- visura della CCIAA con i dati dell'impresa (iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo - R.E.A - e al Registro delle Imprese) aggiornata;
- altra documentazione eventualmente necessaria per certificare il requisito della territorialità di cui al primo comma dell'art. 6 dello Statuto sociale (es.: certificato dell'amministrazione tributaria);
- estratto della delibera dell'Organo amministrativo o assembleare relativa all'assunzione della partecipazione nella Società, nonché alla nomina dell'Amministratore designato come rappresentante;
- per i legali rappresentanti della persona giuridica o società (Presidente, Amministratore Unico, Amministratore Delegato, ecc.) e per l'amministratore designato come rappresentante ai sensi dell'art. 6 dello Statuto sociale, si richiede inoltre:
 - fotocopia del Documento d'Identità in corso di validità e del Codice Fiscale;
 - una fotografia recente formato tessera o formato digitale (nel caso in cui non sia utilizzabile o sufficientemente recente la foto scansionata dal documento d'identità).

Qualora la richiesta di sottoscrizione di azioni fosse superiore ai limiti previsti dalla normativa vigente (art. 19 TUB e Istruzioni di Vigilanza Banca d'Italia), i richiedenti dovranno fornire la prova del possesso dei requisiti di onorabilità, attraverso la produzione dei documenti previsti nelle Istruzioni di Vigilanza per le banche al Titolo II - Capitolo 1, allegato A – punto A1. Pertanto, in aggiunta ai documenti sopra elencati, dovranno produrre:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio⁶ attestante i requisiti di onorabilità di cui all'art. 25 del D.Lgs. 385/93 e Regolamento del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) del 18 marzo 1998, n. 161;
- certificato generale del Casellario Giudiziale;
- certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale;
- certificato della Prefettura attestante l'insussistenza delle misure di prevenzione di cui all'art. 10 della legge 575/65 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero certificato del Registro delle Imprese recante la dicitura antimafia, rilasciato dalla Camera di Commercio;
- per le Persone Giuridiche, oltre ai documenti sopraelencati, deve essere prodotto il verbale del Consiglio di Amministrazione o dell'organo equivalente da cui risulti effettuata la verifica del requisito di onorabilità in capo agli amministratori e al direttore, ovvero ai soggetti che ricoprono cariche equivalenti nella società o ente partecipante.

⁶ ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Il Consiglio di Amministrazione decide sulla richiesta di ammissione entro il termine di novanta giorni dal suo ricevimento

La qualità di Socio si acquista a far data dall'annotazione della delibera nel libro dei soci, previa versamento degli importi dovuti.

Articolo 5

AMMONTARE MINIMO DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE

Il numero minimo delle azioni sociali da Euro 5,16 cadauna sottoscrivibili dai nuovi soci è di 20 unità, corrispondenti ad un capitale di Euro 103,29, oltre all'eventuale sovrapprezzo azioni determinato ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale.

Il raggiungimento del numero minimo di 20 azioni sociali è altresì richiesto:

- nel caso di trasferimento *mortis causa* di cui all'art. 12 dello Statuto sociale: in capo all'erede subentrante;
- nel caso di cessione *inter vivos* da socio a non socio, preventivamente autorizzata ai sensi del primo comma dell'art. 21 dello Statuto sociale;
- nel caso di cessione *inter vivos* tra soci, comunicata ai sensi dell'art. 21 dello Statuto sociale.

Per i giovani con età inferiore a 30 anni il numero minimo di azioni sociali sottoscrivibili e pari a una corrispondente ad un capitale di Euro 5,16, oltre all'eventuale sovrapprezzo determinato ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale. Il numero massimo di soci con età inferiore a 30 anni che possono essere ammessi nella compagine sociale sottoscrivendo una sola azione è di 30 soci all'anno.

E' possibile essere ammessi alla compagine sociale anche sottoscrivendo 5 azioni subito con l'impegno di sottoscriverne altre 10 ogni anno per 10 anni (versando solo la quota nominale senza sovrapprezzo). La cessione deve essere totale, cioè per tutte le azioni possedute dal cedente. E' comunque ammessa la cessione a favore di soggetti diversi, purché in capo ai cessionari venga rispettato il numero minimo previsto dai precedenti commi.

Articolo 6

VERSAMENTO DELLA QUOTA SOCIALE E DEL RELATIVO SOVRAPPREZZO

La quota sociale sottoscritta dovrà essere integralmente versata contestualmente al sovrapprezzo azioni determinato ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale⁷ e dell'art. 2525 del C.C.⁸, secondo le modalità stabilite dall'art. 8 dello Statuto sociale.

Non è consentito il versamento rateizzato.

Articolo 7

AUMENTO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI

Fermo restando il valore nominale massimo di azioni detenibili da ciascun socio, fissato dalla legislazione vigente⁹, il Consiglio di Amministrazione, con le stesse modalità temporali fissate dall'art. 8 dello Statuto sociale, delibera sulle richieste di sottoscrizione di ulteriori azioni da parte dei soci.

L'aumento deliberato dal Consiglio di Amministrazione e versato nelle casse sociali dovrà essere annotato sul Libro Soci.

⁷ Art. 22 – Sovrapprezzo

“L'assemblea può determinare annualmente, su proposta del consiglio di amministrazione, l'importo (sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci.”

⁸ Art. 2525 – C.C.

“Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota o dell'azione, una somma da determinarsi dagli amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato”

⁹ Attualmente 50.000 euro.

Articolo 8

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I diritti e i doveri dei soci sono stabiliti dall'art. 9 dello Statuto sociale¹⁰.

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale e dell'art. 13 del presente regolamento, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione dei soci dalla Società.

All'uopo il Consiglio di Amministrazione può disporre controlli sull'utilizzo dei servizi che la Banca offre ai propri soci.

La Banca è una cooperativa a mutualità prevalente e la partecipazione attiva del socio non può che essere attuata mediante l'utilizzazione dei servizi che essa offre, con esclusione di ogni finalità di investimento o comunque di intenti contrari allo spirito cooperativistico e mutualistico.

Il socio, previa richiesta inoltrata per iscritto alla Direzione della Società, ha diritto di ispezionare i libri sociali (libro dei soci e verbale delle assemblee) nel rispetto delle disposizioni in materia di privacy come previsto dall'articolo 2421 C.C.¹¹.

A norma dell'art. 25 dello Statuto Sociale, il socio iscritto da almeno novanta giorni nel libro dei soci può intervenire all'assemblea ed esercitare il diritto di voto¹².

Articolo 9

DOMICILIAZIONE DEI SOCI

Come da art. 10 dello Statuto sociale: *“I soci, per quanto concerne ogni rapporto con la Società e ad ogni effetto di legge e del presente statuto, si ritengono domiciliati all'indirizzo risultante dal libro dei soci.”*

Articolo 10

SUBENTRO NELLA QUALITÀ DI SOCIO

Il subentro può avvenire per una delle cause di seguito indicate.

A) TRASFERIMENTO MORTIS CAUSA, secondo quanto dispone l'art. 12, comma 1 dello Statuto sociale¹³.

In caso di morte del socio, gli eredi designati al subentro presentano domanda di ammissione, previo consenso di tutti gli aventi causa così come previsto dall'art. 12 dello Statuto sociale. Se la domanda

¹⁰ Art. 9 – Diritti e doveri dei soci

“I soci, che a norma delle disposizioni precedenti sono stati ammessi nella Società ed iscritti nel libro soci, esercitano i diritti sociali e patrimoniali e:

a) intervengono in assemblea ed esercitano il diritto di voto, secondo quanto stabilito dall'art. 25;

b) partecipano al dividendo deliberato dall'assemblea a partire dal mese successivo a quello di acquisto della qualità di socio e nel caso di sottoscrizione di nuove azioni a quello successivo al pagamento delle azioni stesse;

c) hanno diritto di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Società ai propri soci nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili restano devoluti alla Società ed imputati alla riserva legale.

I soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali e di collaborare al buon andamento della Società, operando in modo significativo, partecipando all'assemblea e favorendo in ogni modo gli interessi sociali..”

¹¹ Art. 2421 – C.C.

“Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell'articolo 2214, la società deve tenere: 1) il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il numero delle azioni, il cognome e il nome dei titolari delle azioni nominative, i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi e i versamenti eseguiti; ...3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; ...” e 2422 C.C. (*“Diritto d'ispezione dei libri sociali – I soci hanno diritto di esaminare i libri indicati nei numeri 1 e 3 dell'articolo precedente e di ottenerne estratti a proprie spese”*).

¹² Art. 25 – Intervento e rappresentanza in assemblea

“Possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.”

¹³ Art. 12 – Morte del socio

“In caso di morte del socio, qualora gli eredi non abbiano richiesto, nel termine di un anno dalla data del decesso del de cuius, il trasferimento delle azioni a nome di uno fra di essi designato, o detto trasferimento non sia stato approvato dal consiglio di amministrazione, la Società provvederà al rimborso delle azioni ai sensi del successivo art. 15

In pendenza del termine di cui al comma precedente, i coeredi dovranno designare un rappresentante comune che tuttavia, in tale qualità, non può partecipare all'assemblea e non è eleggibile alle cariche sociali.”

di subentro non avviene entro un anno dalla data del decesso, la Banca provvede al rimborso delle azioni ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale.

Il Consiglio di Amministrazione (fatte salve le norme di legge relative alla successione), esamina la domanda e la accoglie o la respinge, non essendo il subentro un fatto automatico e potendosi prevedere anche la liquidazione, in favore degli eredi, delle quote del socio defunto (ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale e degli artt. 2528 e segg. del C.C.), nei seguenti casi:

- disaccordo tra gli eredi circa la scelta del subentrante,
- assenza di uno dei requisiti indicati dallo Statuto o dal presente Regolamento.

In pendenza del termine di un anno dalla data di decesso del *de cuius*, i coeredi dovranno designare per iscritto un rappresentante comune che tuttavia, in tale qualità (di non socio), non può partecipare all'Assemblea, non è eleggibile alle cariche sociali e non può esercitare i diritti sociali.

B) TRASFERIMENTO INTER VIVOS: secondo quanto dispone l'art. 21 dello Statuto sociale¹⁴ e nel rispetto del numero minimo delle azioni, come previsto dall'art. 5 del presente Regolamento.

Il secondo comma del richiamato articolo prevede la possibilità di formalizzare tale cessione a soci con apposite comunicazioni che hanno effetto per la Società solo con la registrazione sul Libro Soci, come prevede espressamente l'art. 8 dello Statuto sociale.

Lo stesso art. 21 dello Statuto sociale disciplina le modalità di trasferimento delle azioni possedute anche a non soci: in tal caso il Consiglio di Amministrazione esamina la richiesta di ammissione dell'aspirante socio ai sensi degli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 del presente Regolamento.

La cessione deve essere totale, cioè per tutte le azioni possedute dal cedente. E' comunque ammessa la cessione a favore di soggetti diversi, purché in capo ai cessionari venga rispettato il numero minimo previsto dall'art. 5.

Articolo 11

PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

In base all'art. 11 dello Statuto sociale *“La qualità di socio si perde con la morte, col recesso e con l'esclusione.”*

Articolo 12

RECESSO DA SOCIO

Il diritto al recesso da parte del socio è disciplinato dall'art. 2526 del C.C. e dall'art. 13 dello Statuto sociale¹⁵.

¹⁴ Art. 21 – Azioni

“Le azioni sono nominative ed indivisibili, e non sono consentite cointestazioni; esse non possono essere cedute a non soci senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione, che esaminerà preventivamente la domanda di ammissione dell'aspirante socio nei termini e con le modalità di cui all'art. 8.

In caso di cessione di azioni fra soci, le parti contraenti, entro trenta giorni dalla cessione, debbono con lettera accomandata comunicare alla Società il trasferimento e chiedere le relative variazioni del libro dei soci.

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincoli di qualsiasi natura senza la preventiva autorizzazione del consiglio di amministrazione; è inoltre vietato fare anticipazioni sulle stesse.

La Società non emette i titoli azionari e la qualità di socio risulta dall'iscrizione nel libro dei soci.

Il consiglio di amministrazione può deliberare l'acquisto di azioni della Società, al loro valore nominale, nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate può eccedere la decima parte del capitale sociale.

¹⁵ Art.13 – Recesso del socio

“Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, il socio ha diritto di recedere dalla Società qualora non abbia concorso alle deliberazioni assembleari riguardanti la fusione con banche di diversa natura ai sensi dell'art. 36 del Testo Unico bancario, nonché nell'ipotesi in cui siano venuti meno i requisiti di cui all'art. 6. Il recesso non può essere parziale.

La relativa dichiarazione deve farsi per iscritto con lettera raccomandata diretta al consiglio di amministrazione che dovrà esaminarla entro sessanta giorni dal ricevimento e comunicarne gli esiti al socio.

Il socio può altresì richiedere, con le formalità di cui al comma precedente, di recedere dalla Società, oltre che nel caso in cui il consiglio di amministrazione non abbia autorizzato il trasferimento delle azioni da lui possedute ad altro soggetto non socio, nel caso di dissenso dalle deliberazioni aventi ad oggetto la proroga della durata della società.

Nei casi di cui al comma precedente, il consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale e tenuto conto

Il socio deve manifestare la propria volontà di recedere mediante dichiarazione scritta inviata con lettera raccomandata indirizzata al Consiglio di Amministrazione presso la sede della Società.

Il Socio ha il diritto di recedere:

a) in caso di dissenso dalle deliberazioni assembleari riguardanti:

- il cambiamento dell’oggetto sociale;
 - la fusione con banche di diversa natura dalla quale risulti il mutamento del tipo sociale;
- b) nei casi in cui siano venuti meno i requisiti di cui all’art. 6 dello Statuto sociale.

In queste ipotesi la Società si limita a prendere atto della volontà del socio.

Il Socio può richiedere di recedere:

a) nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione non abbia autorizzato, ai sensi dell’art. 21 dello Statuto sociale, il trasferimento delle azioni da lui possedute ad altro soggetto non socio;

b) nel caso di dissenso dalle deliberazioni aventi ad oggetto la proroga della durata della Società;

La facoltà di recesso è subordinata all’apprezzamento dell’organo amministrativo ed è da questi accolta o respinta, previa valutazione della situazione economica e patrimoniale della Società.

Infatti, dalla liquidazione della quota deriva un depauperamento patrimoniale e la revisione globale della capacità del Patrimonio di Vigilanza di sostenere tutti i *ratios* aziendali prefissati.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, si pronuncia sulla richiesta di recesso entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa.

Il recesso produce effetto dal momento della comunicazione al socio del provvedimento di accoglimento della richiesta.

In nessun caso il recesso può essere esercitato prima che il socio abbia adempiuto a tutte le sue obbligazioni verso la Società, salvo il caso del venir meno dei requisiti di cui all’art. 6 dello Statuto sociale.

Articolo 13

ESCLUSIONE DA SOCIO

L’esclusione da socio è disciplinata dall’art. 2527 del C.C. e dall’art. 14 dello Statuto sociale¹⁶.

L’esclusione deve aver luogo con motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione e può essere:

a) di diritto; in tal caso l’organo amministrativo si limita, senza margine di discrezionalità,

della situazione economica e patrimoniale della Società, deve deliberare entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Il recesso produce effetto dal momento della comunicazione al socio del provvedimento di accoglimento della richiesta.

Con riferimento ai rapporti mutualistici il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo.

Nei casi previsti dal terzo comma il recesso non può essere esercitato, e la relativa richiesta non ha comunque effetto, prima che il socio abbia adempiuto tutte le sue obbligazioni verso la Società.”

¹⁶ Art. 14 – Esclusione del socio

“Il consiglio di amministrazione, previo accertamento delle circostanze che seguono, pronuncia l’esclusione dei soci:

- *che siano privi dei requisiti di cui all’art. 6, nonché quelli che vengano a trovarsi nelle condizioni di cui alle lett. a), b) dell’art. 7;*
- *nei cui confronti sia stata pronunciata, in primo grado, sentenza di condanna a seguito dell’esercizio dell’azione di responsabilità nella loro qualità di amministratori, di sindaci o di direttori.*

Il consiglio di amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza dei suoi componenti, può altresì escludere dalla Società il socio che:

- a) *abbia arrecato in qualsiasi modo danno alla Società o svolga attività in concorrenza con la stessa;*
- b) *in relazione a gravi inadempimenti, abbia costretto la Società ad assumere provvedimenti per l’adempimento delle obbligazioni a qualunque titolo contratte con essa;*
- c) *sia stato interdetto dall’emissione di assegni bancari;*
- d) *abbia mostrato, nonostante specifico richiamo del consiglio di amministrazione, palese e ripetuto disinteresse per l’attività della Società, omettendo di operare in modo significativo con essa.*

Nei casi diversi da quelli previsti dalla legge l’esclusione del socio è deliberata tenuto conto della situazione economica e patrimoniale della Società.

Il provvedimento di esclusione è comunicato al socio con lettera raccomandata ed è immediatamente esecutivo. Il socio può ricorrere, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al collegio dei probiviri. Resta convenzionalmente esclusa la possibilità di ospensione del provvedimento impugnato.

Contro l’esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale.”

all'accertamento delle ipotesi previste dallo Statuto sociale ed all'assunzione della delibera di esclusione;

b) lasciata all'apprezzamento discrezionale, da parte dell'organo amministrativo, della situazione concreta e della conseguente opportunità di deliberare l'esclusione.

Nei casi diversi da quelli previsti dalla legge l'esclusione del socio è deliberata tenuto conto della situazione economica e patrimoniale della Società.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì escludere coloro che non posseggono i requisiti e le condizioni previste all'art. 3 del presente Regolamento.

Articolo 14

LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE DEL SOCIO USCENTE

La liquidazione della quota del socio uscente è regolata dagli artt. 2529 del C.C. e 15 dello Statuto sociale¹⁷

Il socio receduto o escluso o gli aventi causa del socio defunto hanno diritto al rimborso del valore nominale delle azioni e del sovrapprezzo versato in sede di sottoscrizione delle azioni, o di minor somma sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto limitatamente al socio.

I soci iscritti prima del 1° gennaio 1995 non hanno diritto al rimborso del sovrapprezzo versato.

Non è ammessa la liquidazione parziale della partecipazione sociale.

Le somme non riscosse entro cinque anni dal giorno in cui divengono esigibili restano devolute alla Società ed imputate alla riserva legale.

DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di delibera del Consiglio di Amministrazione e potrà subire modifiche in conseguenza di eventuali delibere assembleari o consiliari in materia.

APPENDICE

FONTI NORMATIVE:

Codice Civile – Libro V – Capo I

Statuto Sociale

Istruzioni di Vigilanza per le banche – TITOLO VII - Capitolo 1 – Sez. II

Testo Unico Bancario – D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 – Sez. II – Banche di Credito Cooperativo

¹⁷ Art. 15 – Liquidazione della quota del socio

“Il socio receduto o escluso o gli aventi causa del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni e del sovrapprezzo versato in sede di sottoscrizione delle azioni, detratti gli utilizzi per copertura di eventuali perdite quali risultano dai bilanci precedenti e da quello dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto limitatamente al socio.

Il pagamento deve essere eseguito entro centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso ed il relativo importo è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero.

Fermo restando quanto previsto dal primo comma, è comunque vietata la distribuzione di riserve.

Le somme non riscosse entro cinque anni dal giorno in cui divengono esigibili restano devolute alla Società ed imputate alla riserva legale.”